

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S.
BIELLA - REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30/12/2019 n. 75

OGGETTO: ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCONSORTILE PER IL TRIENNIO
2020-2022

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11:30 in Biella ed in una delle sale del Consorzio, a seguito di convocazione, in seduta non pubblica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<i>BIOLLINO MARIELLA</i>	<i>Presidente</i>	X
2	<i>ACQUADRO PIER GIUSEPPE</i>	<i>Consigliere</i>	X
3	<i>ROMANO MARCO</i>	<i>Consigliere</i>	X
4	<i>CONTI EZIO</i>	<i>Consigliere</i>	X
5	<i>DE ANDREIS HELGA</i>	<i>Consigliere</i>	X
	<i>Totale</i>	3	2

La Dott.ssa Mariella Biollino, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri all'ordine del giorno e di cui alla seguente proposta di deliberazione.

Partecipano alla seduta il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci ed il Segretario Dott. Giorgio Musso, che esercita il controllo di legittimità.

VISTI:

- a) il D.Lgs. 150/2009 ("*Organismo indipendente di valutazione della performance*");
- b) il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*");
- c) l'art. 5 D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 ("*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*"), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza a quanto stabilito dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, valutino le prestazioni e le competenze organizzative dei propri dirigenti;
- d) l'art. 147 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"), che prevede l'individuazione da parte degli Enti locali di strumenti e metodologie ai fini della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- e) l'art. 28 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, il quale stabilisce:
- a. al comma 1, che "per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti, l'Ente si avvale della collaborazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (anche OIV) ovvero nucleo di valutazione, che opera in maniera autonoma e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione";
 - b. al comma 2, che è prevista la possibilità della costituzione di detto organismo singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- f) il regolamento sul sistema di performance management, approvato con Delibera del CDA n.74 del 30/12/2019 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- a) il parere del 30 maggio 2011, numero 325, della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti che ha chiarito che l'articolo 14 del D.Lgs. 150/09 che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione, non è operante per gli Enti Locali e che l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 150/09 "costituisce una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali";
- b) le Deliberazioni CIVIT (oggi ANAC) n. 23/2012 e n. 12/2013, che hanno confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli Enti Locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella propria autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell' art. 16 del D.Lgs. citato;
- c) il DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2/2/16, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale dell'elenco dei componenti degli OIV, il quale all'art. 1, c. 2 stabilisce che l'iscrizione all'elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV istituiti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/09 presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

d) la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP-0003550-P-19/01/2017, la quale conferma la facoltà, e non l'obbligo, per le amministrazioni diverse da quelle richiamate dall'art. 1, c. 2 del DM 2/12/16, di procedere alla nomina dell'OIV secondo il sistema del D.Lgs. 150/09, come disciplinato dal D.p.r. 105/16 e dallo stesso DM 2/12/16;

VISTI

a) l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità’:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. [...];

b) l'art. 7, comma 6bis del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;

c) l'art. 7, comma 6quater del d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione, non dovendosi far luogo, in base alle norme da ultimo citate, all'indizione di procedura comparativa pubblica;

CONSIDERATO che il Consorzio ha aderito, nel triennio 2017-2019 all'Organismo Indipendente di Valutazione interconsortile costituito dai seguenti enti:

- Consorzio IRIS Biella;
- Consorzio CIS Cirié;
- Consorzio CIDIS Orbassano;
- Consorzio CISS Pinerolo;

RITENUTO di proseguire l'esperienza della gestione associata sotto la forma del Nucleo di valutazione interconsortile, anche per il triennio 2020 – 2022 al fine di consentire la prosecuzione delle attività di confronto e condivisione di prassi, procedure e performance tra i Consorzi aderenti;

PRESO ATTO della proposta tecnica ed economica allegata, rivolta ai quattro Consorzi già

aderenti al Nucleo di valutazione interconsortile nel triennio 2017 – 2019, con cui la società FarePA S.r.l. manifesta la propria disponibilità a svolgere, per il triennio 2020-2022, le attività e i servizi del Nucleo di valutazione interconsortile, così descritte:

1. N. 4 incontri in plenaria all'anno, rivolti a tutti gli enti aderenti, nell'ambito dei quali verranno effettuati momenti di confronto tra i Direttori sui servizi e le attività consortili, in modo strutturato e organizzato con periodicità programmata. La partecipazione agli incontri potrà essere, di volta in volta, estesa anche ad altri dipendenti dei consorzi interessati (es. responsabili finanziari, titolari di PO, ecc.), in base alle necessità concordate tra gli enti interessati;
2. N. 3 incontri individuali all'anno, presso ciascun ente, finalizzati al sostegno al ruolo del Direttore e come accompagnamento alla valutazione del personale, con particolare riferimento ai Responsabili di PO;
3. funzioni normative e regolamentari attribuite al Nucleo di valutazione dalla normativa vigente, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni degli enti;

PRESO ATTO che analoga proposta tecnica ed economica è stata presentata dalla società FarePa srl al Consorzio CISA 12 Nichelino, interessato all'adesione al Nucleo di valutazione interconsortile per il triennio 2020 – 2022;

RILEVATO che il Nucleo di Valutazione Interconsortile sarà composto dal prof. Luca Bisio (presidente), dal Dott. Marco Bertocchi (componente) e dalla Dott.ssa Giuseppina Latella (componente);

RITENUTO, visti i curriculum vitae, che i componenti del Nucleo di valutazione interconsortile possiedano un'adeguata e comprovata specializzazione;

RILEVATO che la proposta tecnica ed economica prevede un compenso per ciascun ente aderente alla gestione associata, pari a € 6.000,00 annui + IVA di legge, comprensivi di ogni spesa di trasferta.

RILEVATA l'adesione alla proposta tecnica ed economica di cui sopra da parte di tutti gli altri Consorzi interessati;

ATTESO che ciascuno degli enti aderenti al Nucleo di Valutazione Interconsortile provvederà in via autonoma alla formalizzazione dell'incarico con la società FarePA s.r.l., per la quota di propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli e palesi:

D E L I B E R A

1. di aderire al Nucleo di valutazione interconsortile per il triennio 2020-2022, costituito dai seguenti enti:
 - a. Consorzio IRIS Biella;
 - b. Consorzio CIS Cirié;
 - c. Consorzio CIDIS Orbassano;
 - d. Consorzio CISS Pinerolo;
 - e. Consorzio CISA 12 Nichelino;
2. di nominare il Prof. Luca Bisio, il Dott. Marco Bertocchi e la Dott.ssa Giuseppina Latella,

della società farePA s.r.l., quali componenti del Nucleo di Valutazione Interconsortile per il triennio 2020 – 2022, cui compete lo svolgimento delle attività e delle funzioni descritte nella proposta tecnica ed economica allegata;

3.di dare atto che, per la formalizzazione dell'incarico triennale ciascun ente provvederà in via autonoma per la quota di propria competenza;

4.di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mariella Biollino

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott. Giorgio Musso

(sottoscritto digitalmente)